

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 67**

Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

14/04/2024 - 03:08

# Indice

1. DDL S. 67 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 67 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	9
1.3.1. Sedute .....	10
1.3.2. Resoconti sommari .....	11
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) .....	12
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023 .....	13
1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 68 (pom.) del 17/10/2023 .....	24
1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 71 (pom.) del 25/10/2023 .....	40
1.4. Trattazione in consultiva .....	43
1.4.1. Sedute .....	44
1.4.2. Resoconti sommari .....	45
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	46
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024 .....	47
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	49
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023 .....	50
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) del 09/01/2024 .....	60
1.4.2.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	63
1.4.2.3.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024 .....	64

## **1. DDL S. 67 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 67

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 67

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROSSOMANDO , FINA , D'ELIA , DELRIO , GIACOBBE , MARTELLA , PARRINI , ROJC , VERDUCCI e VERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

Onorevoli Senatori. - L'Istituto nazionale Ferruccio Parri rappresenta la continuità ideale e materiale con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), fondato nel 1949 da Ferruccio Parri e da un gruppo di intellettuali di diverso orientamento politico e culturale, protagonisti della Resistenza italiana. Nel 1947 essi avevano dato vita a tre istituti, a Torino, Genova e Milano, con l'obiettivo di raccogliere e preservare la documentazione dell'esperienza resistenziale. Nel 1948 il Consiglio superiore degli archivi di Stato decise di affidare ai tre istituti le carte del movimento di Liberazione. Sulla scorta di quella decisione Ferruccio Parri si fece promotore della nascita, a Milano, dell'Istituto nazionale, al fine di fornire un'impronta unitaria e coordinata a questo compito. La funzione assegnata all'INSMLI era l'esito del riconoscimento politico e militare che il movimento di Liberazione aveva ottenuto dallo Stato, in quanto movimento armato operante nei territori del Nord occupati. Infatti, con gli accordi di Roma del dicembre 1944, il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (CLNAI) era stato riconosciuto come unico organo politico legittimato a combattere gli occupanti tedeschi e i fascisti della Repubblica sociale italiana (RSI) attraverso le formazioni partigiane organizzate nel Corpo volontari della libertà (CVL).

Con la legge 16 gennaio 1967, n. 3 (Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione), firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri Aldo Moro, e promulgata dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, il riconoscimento della funzione svolta dagli istituti storici della Resistenza trovò formale riconoscimento nel quadro normativo dello Stato italiano il quale si fece carico di assegnare, attingendo dai propri organici, una parte del personale necessario al funzionamento dell'Istituto nazionale e della rete di istituti ad esso collegati, impegnandosi nel contempo a prevedere il sostegno finanziario alle attività svolte.

A distanza di circa 40 anni, la legge n. 3 del 1967 fu abrogata dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, un provvedimento che avrebbe dovuto perseguire l'obiettivo di eliminare leggi obsolete o superate da successive disposizioni normative, ma che al contrario, nel caso degli istituti storici della Resistenza, colpì una realtà viva e necessaria, per di più in espansione e in continuo aggiornamento metodologico e tematico.

In quel momento, infatti, l'INSMLI non solo era partecipe di un vivace dibattito storiografico e culturale di rango nazionale e internazionale ma coordinava una rete di più di sessanta istituti distribuiti sul territorio nazionale. Questa evidenza non fu, tuttavia, sufficiente a mantenere in vita la normativa che ne sanciva il riconoscimento giuridico da parte dello Stato.

L'abrogazione si collocava, in realtà, nel contesto di una temperie culturale di sostanziale indifferenza, quando non di aperta ostilità, nei confronti della discriminante « antifascista » sulla quale si erano fondati l'unità nella Resistenza e il patto politico e istituzionale dal quale scaturì la Costituzione. Patto in cui si riconoscevano le diverse culture politiche animatrici dei grandi partiti di massa, i quali

saranno gli strumenti per la costruzione e l'organizzazione della democrazia repubblicana post bellica. Letta in questa chiave la cancellazione del riconoscimento giuridico degli istituti storici della Resistenza, lungi dall'essere una mera operazione formale, assume, al contrario, il tratto ben più profondo di un *vulnus* inferto alla radice storica che lega indissolubilmente la nazione, nella sua connotazione democratica e repubblicana, alla vicenda unitaria e plurale che aveva animato la guerra partigiana e nutrito il patto costituzionale.

Una ferita anche morale, incisa sui già rilevanti problemi legati alle difficoltà della finanza pubblica, acuite dalla crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2008. A partire da allora le attività dell'INSMLI hanno sofferto, e tutt'ora soffrono, delle difficoltà che hanno investito nel nostro paese una parte rilevante del mondo della cultura e della ricerca. Difficoltà che solo molto parzialmente hanno potuto essere attenuate dagli interventi della finanza pubblica locale e regionale, anch'essa colpita duramente da consistenti tagli di risorse. Tutto ciò non poteva non avere conseguenze negative, tanto sul versante della ricerca quanto su quello della didattica e delle attività di servizio, quali l'aggiornamento e l'apertura delle biblioteche e degli archivi.

Nonostante questo complicato scenario, la realtà degli istituti storici della Resistenza ha continuato a svilupparsi e ad aggiornarsi, consolidando la struttura « reticolare », che costituisce, certamente, un tratto di originalità e ricchezza da preservare. Al maggio 2017 risale l'ultima rilevante trasformazione dell'Istituto nazionale, da quel momento intitolato al suo fondatore Ferruccio Parri e configurato secondo l'articolazione a rete che ne connota l'insediamento sul territorio nazionale « Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea » è, dunque, l'attuale denominazione dell'istituzione culturale per la quale, con il presente disegno di legge, si propone il riconoscimento giuridico, nonché il conseguente sostegno da parte dello Stato italiano.

La Rete dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri raccoglie gli istituti storici della Resistenza presenti sul territorio nazionale e comprende, inoltre, altre tipologie di istituzioni operanti nell'ambito della conservazione e della valorizzazione della memoria collegata alle vicende del fascismo, dell'antifascismo, della Resistenza, della deportazione, della Shoah e, in senso più ampio, della storia dell'età contemporanea e delle sue connessioni con i diversi ambiti territoriali.

Nel suo rinnovato profilo l'Istituto nazionale Ferruccio Parri rende esplicito il riferimento, oltre che alla Resistenza, all'intero campo della storia contemporanea, confermando e assumendo sul piano metodologico la necessità di collocare l'esperienza della guerra e della Resistenza nel quadro più ampio della storia del Novecento. Complessivamente si può affermare che il lavoro degli istituti aderenti alla Rete costituisce ormai, nel suo insieme, una voce autorevole e insostituibile nel campo del dibattito storiografico.

Non meno rilevante è la funzione che gli istituti della Rete hanno assunto nel campo della didattica e della stessa formazione dei docenti. Una funzione già presente dai primi anni di attività che nel corso degli anni si è affinata promuovendo un imponente lavoro di innovazione, indispensabile per valorizzare al meglio le nuove acquisizioni scientifiche, cogliendo le enormi potenzialità offerte dal *web*, così come dalle nuove tecnologie, sia per l'attività di formazione dei docenti sia per le offerte didattiche rivolte alla platea dei discenti.

Gli archivi e le biblioteche dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri e degli istituti della Rete costituiscono il primario elemento qualificante di un'istituzione di ricerca. Inizialmente dedicati in modo pressoché esclusivo alla documentazione politica e militare della Resistenza, gli archivi si sono arricchiti nel corso del tempo di una vasta serie di acquisizioni di materiali di differente natura: documenti cartacei, fotografie, manifesti, diari, testimonianze orali, audiovisivi, ecc. Fanno oggi parte del patrimonio archivistico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri circa 350 fondi, mentre archivi di notevoli proporzioni e qualità sono raccolti in molti istituti regionali e locali. Un insieme che si configura come un vero e proprio « archivio della società civile italiana », in costante arricchimento, che oggi è chiamato a un'ulteriore sfida di innovazione nel campo attualissimo della « digitalizzazione ».

Le biblioteche sono l'altra struttura portante degli istituti della Rete: alcune sono diventate biblioteche specializzate di livello universitario; in generale, esse costituiscono un punto di riferimento importante

nei rispettivi territori, particolarmente in quelli meno dotati di strutture e servizi culturali. Il patrimonio bibliotecario complessivo è cresciuto nel tempo e supera ormai il milione di volumi, cui si aggiunge un importante segmento che qualifica il sistema: una cospicua emeroteca che oggi raccoglie più di 6500 testate. La grandissima parte delle biblioteche e delle emeroteche è aperta al pubblico, non solo degli specialisti.

Bastino questi numeri sommari a dimostrare come gli archivi e le biblioteche dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri costituiscano un patrimonio di grandissimo rilievo per la comunità nazionale che rappresenta di per sé il primo fondamento, anche materiale, su cui poggia l'esigenza di reintrodurre, con legge dello Stato, il riconoscimento giuridico della Rete di istituzioni preposte alla loro conservazione e valorizzazione. Un passaggio indispensabile, ancor più nel momento in cui è possibile, attraverso i processi di « digitalizzazione » che anche il Piano nazionale di ripresa resilienza (PNRR) ritiene prioritari, cogliere l'occasione per compiere un ulteriore salto di qualità al fine di modernizzare e ampliare la fruibilità di quel patrimonio, soprattutto sul versante della didattica. L'attività di ricerca svolta dalla Rete e dall'Istituto nazionale Ferruccio Parri si è molto ampliata e differenziata nel corso del tempo, arrivando a coprire una vasta gamma di temi afferenti alla storia della società contemporanea. Accanto a progetti di scala nazionale, la struttura reticolare degli istituti ha favorito l'approfondimento della multiforme esperienza storica delle realtà locali, senza tuttavia rinunciare agli opportuni inquadramenti di sintesi complessiva, ma che non sempre hanno potuto perfezionarsi stanti la scarsità di risorse e la conseguente impossibilità di allargare a tutto il Paese tematiche e ricerche che pure lo avrebbero meritato.

Per ciò che riguarda la ricerca e la pubblicistica il lavoro svolto dagli istituti storici della Resistenza ha trovato riscontro dal 1949 sulla rivista dell'Istituto nazionale, « Il movimento di liberazione in Italia », che dal 1972 ha assunto il nuovo titolo di « Italia contemporanea »; nonché sulle molte riviste edite a cura degli istituti regionali e locali. Nel loro insieme le collezioni documentano compiutamente le innovazioni tematiche e metodologiche susseguitesi negli anni. Non meno significativo è il vasto campo di pubblicazioni monografiche: centinaia i titoli prodotti dall'attività di ricerca dell'Istituto nazionale, che oggi alimenta quattro collane, nelle quali trova esito, in particolare, il lavoro di diversi giovani ricercatori. A questa produzione si affianca quella degli istituti della Rete che pubblicano in molti casi con case editrici locali, ma talvolta anche con case editrici di livello nazionale.

Un capitolo non meno importante dell'attività riguarda le mostre e i musei. Le mostre, utilizzate già nell'immediato dopoguerra per far conoscere il movimento di Liberazione anche nei Paesi vicini, costituiscono una delle risorse più efficaci per la divulgazione dei contenuti del lavoro di ricerca, in grado di coinvolgere un pubblico più ampio dei soli studiosi e di documentare i passi avanti della ricerca. Al tempo stesso sono cresciute anche le esperienze espositive di carattere museale, attive ormai in molte regioni e realtà locali, in attesa che il Museo nazionale della Resistenza possa costituire in futuro un riferimento comune.

Le nuove tecnologie e il *web* hanno coinvolto la Rete in un intenso percorso di innovazione. Ogni istituto va dotandosi di un proprio sito quale indispensabile strumento di informazione e, dal 2012, essi sono presenti e attivi anche sui *social network* più frequentati. Il complesso delle attività mostra che gli istituti costituiscono un presidio tecnicamente e metodologicamente avanzato nel campo della ricerca e della didattica, costituendo un punto di riferimento di tutto rilievo nel panorama culturale italiano.

La collaborazione tra l'Istituto nazionale Ferruccio Parri e i Ministeri della cultura e dell'istruzione che si sono succeduti è stata ed è, in tutto il lungo arco temporale che abbiamo alle spalle, il fronte concreto sul quale più significativamente lo Stato ha dato sostegno alla Rete, in particolare attraverso l'assegnazione ad essa di un importante contingente di personale docente. È in virtù di tale rapporto che si sono potute sviluppare le attività di formazione dedicate al calendario civile della Repubblica di cui fanno ormai parte integrante la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo. Occasioni per le quali molte istituzioni locali e molte scuole si rivolgono alla Rete degli istituti affinché il momento celebrativo e rievocativo si arricchisca con l'apporto di conoscenza che l'approccio storico documentale può offrire.

Nei 73 anni che ci separano dalla fondazione dell'INSMLI la Rete si è ampliata e ha vissuto molti

cambiamenti. Malgrado le difficoltà gli istituti hanno operato e sono cresciuti fornendo una vasta gamma di servizi alla comunità nazionale e ottenendo il riconoscimento dei molti soggetti che se ne avvalgono, dal livello nazionale alle comunità locali.

Tutto ciò nel solco delle innovazioni intervenute nello stesso rapporto tra storia e memoria. Tra queste, una delle più significative per la rilevanza assunta, è senz'altro il progetto dei luoghi di memoria. Una realtà che si è venuta organizzando nella rete dei « Paesaggi della Memoria », e che ha proprio i luoghi quale elemento cardine, in ragione della loro efficacia nel rivelare, rilevare e riconoscere le tracce, materiali e immateriali, che le vicende storiche hanno lasciato nel contesto locale.

La tragica esperienza dell'epidemia da COVID-19 ha modificato radicalmente le priorità che prima orientavano la vita della comunità nazionale. Tra questi mutamenti, alcuni portano con sé un forte richiamo all'esperienza storica del secondo dopoguerra, soprattutto nel riferimento al tema della « ricostruzione ». Essi toccano così alla radice anche la vita degli istituti, nel loro porre apertamente la questione del rapporto tra presente e passato, con una coerenza inattesa e urgente.

Gli istituti storici della Resistenza hanno certo il compito prioritario di indagare e trasmettere la trama primaria che accompagnò la nascita della Repubblica. Ma, nel momento in cui si tratta di affrontare la ricostruzione-riorganizzazione del Paese, il presente non può che interrogare il passato al fine di trovare risposte per il proprio futuro. Sul rapporto tra passato, presente e futuro si insedia l'impegno cui sono chiamate tutte le forze e le energie culturali. Di questo impegno il « Parri » e la sua Rete possono e debbono essere soggetti primari, ed è questa esigenza a rafforzare la necessità di reintrodurre nell'ordinamento italiano il loro riconoscimento giuridico da parte dello Stato.

La struttura reticolare sulla cui base è cresciuta nel corso degli anni la realtà degli istituti storici della Resistenza, e ora anche quella dei « Paesaggi della Memoria », ha consentito un diffuso radicamento sul territorio nazionale e una peculiare capacità nella raccolta dei documenti, nell'attività di ricerca e nella didattica, in aderenza alla molteplicità dei contesti regionali e locali che connotano la storia italiana. Il pur essenziale radicamento locale, tuttavia, non è sufficiente a qualificare in tutta la sua pregnanza il valore del patrimonio di materiali e di competenze accumulati nei decenni. Un valore che appartiene all'intera comunità nazionale e che deve trovare nel riconoscimento da parte dello Stato giusta e necessaria sanzione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea)*

1. È riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, di seguito denominato « Istituto », erede materiale e morale dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia fondato nel 1949 in Milano da Ferruccio Parri.
2. Gli istituti associati e gli enti collegati all'Istituto costituiscono la Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, di seguito denominata « Rete », distribuita sul territorio nazionale. Le attività degli istituti associati alla Rete sono regolate da uno statuto coerente con i principi e le finalità indicate nello statuto dell'Istituto. Gli istituti associati e gli enti collegati si coordinano sul piano regionale o interregionale per sviluppare comuni attività di ricerca, formazione e didattica.

### Art. 2.

*(Assegnazione all'Istituto di personale docente)*

1. Il Ministero dell'istruzione, al fine di sostenere l'attività di sviluppo di competenze in ambito storico-sociale per un consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, ai sensi di quanto previsto nel protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e l'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, del 21 maggio 2020, e successivi rinnovi, assegna ogni anno all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di

comando.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto predispone, per ciascun anno scolastico, un piano di lavoro e di proposte, condiviso con gli istituti associati, che sottopone all'approvazione del Ministero dell'istruzione.

3. Gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Art. 3.

*(Conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico)*

1. Il Ministero della cultura, al fine di sostenere l'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico, e l'attività di ricerca, riconosce all'Istituto un finanziamento di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è destinato a sostenere progetti di ricerca a livello nazionale che coinvolgano gli istituti associati alla Rete secondo linee programmatiche approvate dall'assemblea dei soci e dagli organismi dirigenti dell'Istituto, che adotta, a tal fine, un apposito provvedimento e lo comunica al Ministero della cultura entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 4.

*(Rapporto annuale)*

1. L'Istituto presenta annualmente un rapporto sull'attività svolta al Ministero dell'istruzione e al Ministero della cultura, nel quale sono indicati il riparto del personale docente comandato, di cui all'articolo 2, e quello delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale sono state svolte la relazione introduttiva, nonché la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato) nel quale dichiara di aver tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Gruppi.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pur rilevando che una delle osservazioni presentate dal proprio Gruppo è stata recepita, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta illustrata.

Chiarisce, al riguardo, che in essa non hanno trovato accoglimento ulteriori importanti osservazioni, tra le quali, in particolare, la proposta di estendere a un intero triennio l'autorizzazione di spesa per il potenziamento del personale docente, nonché la proposta di ricorrere a fonti di finanziamento alternative al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ribadisce, infine, la contrarietà del suo Gruppo alla disposizione del provvedimento che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S), dopo aver manifestato apprezzamento per l'accoglimento delle osservazioni formulate dal proprio Gruppo, dichiara un voto di astensione sulla proposta di parere del Presidente relatore, anticipando l'intenzione del Gruppo Movimento 5 Stelle di intervenire sul provvedimento in fase emendativa presso le Commissioni di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazioni di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure**

### **professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali ( [n. 80](#) )**

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che, come richiamato dall'articolo 1 (oggetto e le finalità del provvedimento), individua, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS *Academy*: le aree tecnologiche di riferimento; le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito; i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. In proposito, osserva che il provvedimento in esame costituisce un importante tassello nell'attuazione della legge n. 99 del 2022, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

L'articolo 2 reca l'individuazione delle aree tecnologiche, portandone il numero complessivo da 6 a 10, con le seguenti nuove denominazioni: Area n. 1 - Energia, Area n. 2 - Mobilità sostenibile e logistica; Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita; Area n. 4 - Sistema agroalimentare; Area n. 5 - Sistema casa; Area n. 6 - Meccatronica; Area n. 7 - Sistema moda; Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; Area n. 10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2, ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal precedente comma 1, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale. Ai sensi del comma 4, gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di una delle richiamate aree tecnologiche, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione.

Con decreto ministeriale sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Passando all'articolo 3 che disciplina le figure professionali nazionali di riferimento, il presidente relatore fa presente che: le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al decreto in titolo (comma 1); al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali, nonché del [Quadro europeo delle qualificazioni](#) (comma 2); il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'Allegato 2 (comma 3). Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. - *European Qualifications Framework*) ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili; le figure professionali possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS *Academy* in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati (comma 4). In tale caso, gli *standard* nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in

esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche; i richiamati profili sono proposti annualmente dall'ITS *Academy* alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa (comma 5).

L'articolazione nei profili a livello territoriale - prosegue il presidente relatore - è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono: a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse; b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro; d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali (comma 6). La proposta di aggiornamento delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area è posta in capo al Comitato nazionale ITS *Academy* (di cui al medesimo articolo 10 della legge), che la esercita con cadenza almeno triennale. Illustra poi l'articolo 4, il quale disciplina i percorsi formativi triennali di sesto livello EQ. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, lettera b) - in materia di requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* - i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 5, il quale prevede i requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy*. In particolare, dispone che l'accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (comma 1): diploma di scuola secondaria di secondo grado; diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei

corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore. Prevede (al comma 2) altresì che, [per consentire la realizzazione di un' offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in](#) età lavorativa, sia assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (comma 3). La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS *Academy* che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento (comma 4). Le Fondazioni ITS *Academy* definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico (comma 5).

Il presidente relatore, in relazione all'articolo 6, osserva che esso disciplina i percorsi formativi "ibridi". Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, le Fondazioni ITS *Academy* appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune unità formative atte a declinare e curvare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curriculum rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo. A mente del comma 2, le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle

allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS *Academy* dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS *Academy* per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo (comma 3). Quanto all'articolo 7, esso regola i diplomi. In particolare, ai sensi del comma 1, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy*, sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Secondo il comma 2, i diplomi recano l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale. Tali diplomi sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. Ai sensi del comma 3, per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma *su plement*. Il comma prevede, infine, che, in via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla richiamata legge n.99 del 2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi - nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui allo schema di decreto in titolo - hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

L'articolo 8 reca la disciplina del passaggio al nuovo ordinamento. Nello specifico, il comma 1 dispone che, fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, le disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. Ai sensi del comma 2, nelle more del recepimento da parte delle regioni di quanto disposto nel presente schema di decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS *Academy* confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al presente schema di decreto.

Il presidente relatore si sofferma infine sull'articolo 9, il quale prevede una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome, e sull'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### **Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2023 ( n. 81 )**

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Svolgendo funzioni di relatore, in luogo del relatore designato, il senatore Melchiorre, propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Poiché non vi sono iscritti in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

#### **(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale è stato fissato il

termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del suddetto termine sono stati presentati 16 emendamenti, pubblicati in allegato, e che sono pervenuti, nel frattempo, i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni), della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (favorevole) e della Commissione politiche dell'Unione europea (non ostativo). Non è, invece, ancora giunto il parere della Commissione bilancio e pertanto avverte che non si può procedere alla votazione nell'odierna seduta.

Dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Interviene il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario. Chiarisce al riguardo che la *ratio* sottesa agli stessi, nonché agli altri emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che è da individuare nella volontà di valorizzare il ruolo del movimento razionalista italiano, estendendo le celebrazioni alle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e di Sabaudia, nelle quali, come nella città di Latina, la corrente architettonica del razionalismo italiano ha trovato espressione.

Sottolinea, altresì, l'importanza di cogliere l'opportunità presentata dall'esame del disegno di legge in titolo per approfondire il rapporto dialettico, di collaborazione e contrasto, tra gli architetti razionalisti e il regime fascista.

Conclude ponendo in evidenza che la proposta di istituzione di un Comitato scientifico, oggetto dell'emendamento 5.2, è finalizzata a perseguire i menzionati obiettivi di carattere scientifico.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare per le ore 12 di martedì 10 ottobre il termine entro il quale i Gruppi possono formulare proposte al riguardo.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) dichiara di condividere tale proposta e preannuncia l'intenzione della propria parte politica di avanzare mirate richieste di audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza** (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in sede di replica, rinvia alle considerazioni svolte nel corso dell'illustrazione del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 13 di lunedì 9 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [Cecilia D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso reca contenuti ampiamente condivisi, come testimoniano le firme di senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari. Il provvedimento intende promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, anche nell'ottica di salvaguardare la memoria presso le future generazioni.

Precisa che tale finalità è perseguita, per un verso, mediante la predisposizione della cosiddetta "mappa

della memoria" di quei luoghi (prevista all'articolo 1) e, per l'altro, attraverso la promozione dei «viaggi nella storia e nella Memoria» (articolo 2).

La conoscenza di quei luoghi - prosegue la relatrice - consente di far rivivere a tutti coloro che non hanno sperimentato direttamente gli orrori del tempo, e ai loro figli, il dramma e la tragedia patiti da tanti italiani, e non solo italiani. La conoscenza degli accadimenti e la loro memoria aiutano a far sì che i grandi errori della storia non abbiano mai più a ripetersi. Costituiscono infatti occasione per indurre i giovani a riflettere su quanto siano preziosi e irrinunciabili i valori della libertà e della democrazia, e come essi debbano continuare ad essere principi fondanti dell'identità del nostro Paese. Valori che occorre difendere anche nella stagione attuale, in cui si assiste allo sviluppo di nuove forme di pregiudizio, di stereotipi, del venir meno del rispetto dell'altro. Ciò in un contesto caratterizzato da nuovi strumenti di comunicazione, ed in particolare i *social media*, che spesso rappresentano uno strumento in cui dare corso a linguaggi discriminatori e forme di odio.

Nello specifico, l'articolo 1 destina 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla redazione della «mappa della Memoria», cui pervenire attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita inerenti ai richiamati luoghi di prigionia (commi 2 e 3). L'obiettivo è quello, come dettagliato al comma 1, di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista (tra il 1922 e il 1945) e preservarne la memoria nelle future generazioni.

L'articolo 2 istituisce un fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «viaggi nella storia e nella Memoria» di studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia. I viaggi, da effettuare nel rispetto dell'autonomia scolastica, devono riguardare le richiamate strutture realizzate nel periodo fascista. La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo e l'individuazione della tipologia di spese finanziabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento.

Con specifico riferimento ai Viaggi della memoria, ricorda che il Senato ha approvato lo scorso 18 gennaio, in prima lettura, il disegno di legge n. 347, d'iniziativa della senatrice Pirovano e sottoscritto in modo trasversale dai Gruppi, di cui - osserva la relatrice - la Commissione VII della Camera non ha ancora avviato l'esame.

Specifica che quel disegno di legge stanza 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i viaggi della memoria, con alcune differenze rispetto al provvedimento in esame. In tale provvedimento, i viaggi riguardano solo i campi di concentramento (non sono invece menzionati i campi di prigionia e internamento), possono avvenire anche all'estero e sono riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (e non a tutti gli studenti di ogni ordine e grado).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che l'articolo unico attribuisce all'Istituto dell'Enciclopedia italiana un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con l'obiettivo di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica del medesimo Istituto.

Evidenzia che - come segnalato anche nella relazione illustrativa - il provvedimento intende promuovere le attività svolte dall'Istituto, inquadrabili nell'ambito di servizi di interesse generale. Ricorda, in proposito, che l'Istituto - fondato da Giovanni Treccani nel 1925 e riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale (legge n. 123 del 1980) - ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, ha per "oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, [nonché]

l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale".

Fa presente che il comma 1 richiama le attività dell'Istituto che l'iniziativa legislativa intende sostenere, con particolare riferimento alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché con l'obiettivo di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni.

Fa cenno, infine, al comma 2, che reca la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, precisando che esso si compone di cinque articoli.

Dà conto dell'articolo 1, il quale attribuisce la personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, che è succeduto all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia fondato da Ferruccio Parri. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 1, gli istituti associati e gli enti collegati all'Istituto costituiscono la Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, con diramazioni lungo il territorio nazionale. Le attività degli istituti associati alla Rete sono regolate da uno statuto coerente con i principi e le finalità indicate nello statuto dell'Istituto. È infine previsto che gli istituti associati e gli enti collegati si coordinino per sviluppare attività di ricerca, formazione e didattica in comune. Al fine di sostenere l'attività dell'Istituto, il disegno di legge prevede l'assegnazione allo stesso di personale docente (articolo 2) e di un contributo statale pari ad un milione di euro (articolo 3). Nello specifico, l'articolo 2 demanda al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di assegnare, con cadenza annuale, all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando. Al riguardo, evidenzia che nell'articolo si richiama il protocollo d'intesa con il medesimo Ministero, sottoscritto nel 2020, in cui l'Istituto ha assunto l'impegno di realizzare percorsi formativi a sostegno della didattica della storia contemporanea, dell'educazione alla convivenza civile e della cultura costituzionale, mettendo a disposizione delle scuole materiali didattici, in sinergia con gli Uffici scolastici regionali del Ministero.

In tale contesto, si demanda all'istituto, recependo peraltro alcuni contenuti presenti nel richiamato protocollo, la predisposizione, per ciascun anno scolastico, di un piano di lavoro (condiviso con gli istituti associati), per la successiva approvazione del Ministero.

Gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero, di cui si prevede l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Quanto al contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, recato all'articolo 3, esso è riconosciuto dal Ministero della cultura ed è finalizzato a sostenere l'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico, nonché l'attività di ricerca. In particolare, le richiamate risorse sono destinate a progetti di ricerca a livello nazionale che coinvolgano gli istituti associati alla Rete, sulla base di linee programmatiche approvate dall'assemblea dei soci e dagli organismi dirigenti dell'Istituto.

L'Istituto è tenuto a dar conto ai richiamati Ministeri dell'attività svolta con il sostegno pubblico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4, presenta annualmente un rapporto sull'attività svolta in cui sono indicati il riparto del personale docente comandato e del contributo finanziario ottenuto.

La copertura finanziaria è infine recata all'articolo 5.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 899 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali) e il Doc. LVII, n. 1-*bis* (Nota di aggiornamento del DEF). I suddetti provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa, altresì, che lunedì prossimo, 9 ottobre, si recherà presso un'istituzione scolastica nel comune di Bari, nell'ambito dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Veronesi, finalizzata a discutere di prevenzione e di corretti stili di vita con gli studenti all'avvio dell'anno scolastico. Coglie peraltro l'occasione per ringraziare i senatori che hanno aderito all'iniziativa, presenziando presso istituti scolastici in altre regioni.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità che una delegazione della Commissione possa recarsi presso la scuola di Caivano, interessata dai recenti accadimenti di cronaca, al fine di testimoniare la vicinanza delle istituzioni parlamentari.

Ritiene altresì opportuno che la Commissione prenda in considerazione la questione dell'elevato costo degli alloggi per gli studenti universitari, in primo luogo attraverso l'audizione di rappresentanti delle associazioni studentesche.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere condivisibili le iniziative, avverte che se ne discuterà nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione della Commissione.

La senatrice [BUCALO](#) (FdI) preannuncia l'intenzione di rappresentare, in sede di Ufficio di Presidenza, l'opportunità che la Commissione possa approfondire, attraverso audizioni mirate, le criticità lavorative in cui versano gli organisti.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- esso reca un complesso di interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, in materia di sicurezza, di prevenzione della criminalità minorile, di educazione ed istruzione;
- i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano, nello specifico, disposizioni relative ad interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano;
- per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del medesimo Comune, i commi 6 e 7 del medesimo articolo prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di

edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania;

- l'articolo 2, comma 1, demanda al medesimo Ministro la redazione di un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi;
- l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti;
- il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud»;

valutate positivamente le finalità recate nel provvedimento;

considerata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le condivisibili misure recate nel decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si invitano le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di estendere il termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'articolo 10, comma 1, entro il quale le istituzioni scolastiche ivi richiamate sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato;
- si rileva, altresì, l'opportunità di rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione del punteggio aggiuntivo per la valorizzazione della professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica (di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b));
- si segnala l'opportunità di proseguire nella direzione, già intrapresa, di rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi, nonché di potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;
- si rileva l'opportunità di potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale;
- si invita ad assumere iniziative volte a promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [785](#)

#### Art. 1

##### 1.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «e sociale» con le seguenti: «, sociale e ambientale».*

##### 1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «luogo unico» con le seguenti: «primo esempio».*

##### 1.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «come luogo unico nella storia dell'architettura italiana del XX secolo», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano che ha trovato espressione anche nelle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e Sabaudia.».*

#### Art. 2

##### 2.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età».*

**2.2**

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso il sostegno all'attività sportiva».*

**2.3**

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «patrimonio culturale» aggiungere le seguenti:*

*«e ambientale»;*

*b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, ovvero Internet, siti, App, social, atti a promuovere e divulgare il patrimonio culturale».*

**2.4**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: "«Festival della Città Nuove»", con le seguenti: "«Festival delle Città del Novecento»";*

*b) dopo le parole: "incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori," inserire le seguenti: ", con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni,";*

*c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel resto del mondo".*

**2.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «della città di Latina» inserire le seguenti: «e dei suoi borghi».*

**2.6**

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) l'istituzione di un fondo dedicato a giovani di età inferiore ai quaranta anni finalizzato al finanziamento di progetti di promozione culturale».*

Art. 3

**3.1**

[Calandrini](#), [Marcheschi](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dal Ministro del turismo, o da un suo delegato,» inserire le seguenti: «dal Ministro per lo sport e i giovani, o da un suo delegato,»*

**3.2**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, dal Presidente della provincia, o da un suo delegato, da un rappresentante dei gruppi politici di minoranza del Consiglio comunale di Latina».*

**3.3**

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

*«3. Il Comitato attua la misurazione di impatto: identifica disposizioni che prevedono la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e*

valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace.

*3-bis.* Il Comitato garantisce inclusione, accessibilità e sostenibilità delle iniziative del Centenario.

*3-ter.* Il Comitato prevede la promozione anche della tradizione locale, delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, tese a preservare e valorizzare l'identità culturale della città.

*3-quater.* Il Comitato prevede la conservazione e tutela del patrimonio storico anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future.

*3-quinquies.* Il Comitato promuove la ricerca ed il reperimento della documentazione storica anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo».

### 3.4

Il Relatore

*Sopprimere il comma 6.*

## Art. 5

### 5.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta».*

### 5.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico con il compito di contestualizzare la fondazione del comune di Latina nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano e di approfondire il rapporto di collaborazione e contrasto tra gli architetti razionalisti e il regime fascista».

### 5.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico».

## 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 68 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*indi della Vice Presidente*

COSENZA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e per la cultura Sgarbi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### **Interrogazioni**

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, rispondendo all'interrogazione 3-00172 della senatrice Bucalo sulla destinazione dei risparmi di spesa alle gratifiche dei dirigenti scolastici e dei direttori generali amministrativi, fa presente che l'attuale Esecutivo, sin dal primo giorno del suo insediamento, ha perseguito l'obiettivo di garantire a tutto il personale del mondo della scuola il giusto riconoscimento per la dignità del lavoro svolto quotidianamente.

Dopo tale premessa, ricorda che l'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio per il 2023, in materia di adozione di nuovi parametri sul dimensionamento scolastico, è volto a dare attuazione alla "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si tratta - prosegue il sottosegretario - di una riforma che muove dall'esigenza, indicata dal Piano, di efficientare l'organizzazione scolastica sotto il solo profilo amministrativo (dunque senza alcuna chiusura di plessi scolastici), eliminando le distorsioni connesse alle reggenze e, soprattutto, adeguando i parametri preesistenti, eccessivamente rigidi, al dato, più obiettivo, della popolazione studentesca su base regionale.

Pone, quindi, in evidenza che, grazie all'intervento del Governo, nell'ambito della citata riforma è stato previsto che i risparmi di spesa connessi a tale azione, invece di rimanere nella indistinta disponibilità dell'erario, fossero reinvestiti in modo strutturale a favore del sistema scolastico, per valorizzarne le professionalità.

Così, tra le finalità del Fondo ove sono confluiti i predetti risparmi, vi è proprio quella di incrementare il Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Informa poi che il Ministero e le organizzazioni sindacali della dirigenza scolastica hanno sottoscritto di recente l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) per l'individuazione delle fasce di complessità, per l'anno scolastico 2023/2024.

Con il nuovo contratto, proprio facendo leva sulle risorse derivanti dalle previste economie del

dimensionamento, è stato dato ordine ad un sistema regolato, fino ad oggi, in modo diversificato tra le varie regioni, facendo venire meno le differenziazioni retributive inique e ingiustificate tra i dirigenti scolastici.

In questo modo è stato possibile ottenere un miglioramento delle retribuzioni grazie all'incremento della posizione di parte variabile, legata alla complessità delle istituzioni scolastiche, garantendo, allo stesso tempo, che nessun dirigente scolastico subisca decrementi retributivi rispetto alla situazione attuale.

Aggiunge, da ultimo, che il Ministero sta lavorando concretamente alla possibilità di utilizzo, per gli anni a venire, dei risparmi derivanti dall'applicazione della riforma sul dimensionamento, anche a beneficio dell'attività svolta dai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), attraverso ulteriori strumenti.

Conclude sottolineando che quanto esposto conferma l'impegno del Ministero a voler assicurare ai dirigenti scolastici il giusto riconoscimento del loro ruolo dirigenziale anche attraverso un innalzamento dei livelli retributivi, in considerazione degli impegni strategici che la categoria è chiamata ad assumere per garantire il buon funzionamento del sistema scolastico nazionale.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatta della risposta del Sottosegretario, con particolare riguardo all'impegno che il Governo si è assunto con riferimento alle figure fondamentali dei DSGA, tenendo in considerazione la notevole mole e complessità del lavoro da essi sostenuto.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde, quindi, all'interrogazione 3-00626, a prima firma della senatrice Malpezzi, sulla diffusione a scuola di conoscenze e buone prassi in merito ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali, evidenziando in primo luogo che il Ministero è convintamente impegnato nella diffusione della cultura della sicurezza presso le istituzioni scolastiche, al fine di sostenere buone prassi e consentire agli studenti e al personale scolastico di gestire ed affrontare con più consapevolezza i rischi derivanti dai disastri ambientali.

Ciò premesso, nell'ambito delle attività previste in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, annovera proprio l'adesione del Ministero alla campagna nazionale "Io non rischio", che organizza percorsi esperienziali e attività laboratoriali, ad opera dei volontari della Protezione civile, su tematiche inerenti ai rischi naturali e alle norme di comportamento, ad oggi attuate anche con la cooperazione di alcuni Uffici scolastici regionali.

Al riguardo, segnala che con il contributo della regione Calabria, attraverso il coinvolgimento degli istituti comprensivi della città metropolitana della regione, è stata avviata una sperimentazione del progetto direttamente con gli insegnanti, consentendo loro di sviluppare un percorso educativo autonomo, nello spazio dedicato all'educazione civica. Informa che, per l'anno scolastico 2023/2024, è in programma l'estensione della sperimentazione ad altre regioni che intenderanno intraprendere tale percorso.

Aggiunge che il Dipartimento della protezione civile - su indicazione del Ministro dell'istruzione e del merito - ha avviato, nel 2023, un progetto che mira a sensibilizzare prioritariamente gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

L'obiettivo era quello di disporre, per l'anno scolastico 2023/2024, di un "numero zero" di un prodotto sviluppato avendo come riferimento il fumetto.

Informa che, dando seguito a tale iniziativa, è stato realizzato dallo stesso Dipartimento il primo numero del fumetto dal titolo "L'attimo decisivo", finalizzato ad avvicinare gli alunni alle buone pratiche di protezione civile. Tale fumetto è stato distribuito nei giorni scorsi direttamente agli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione ed è stato consegnato agli alunni in occasione della celebrazione della "Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali" delle Nazioni Unite, che costituisce il fulcro della settimana della Protezione civile.

Comunica che è intendimento del Ministero e del Dipartimento della protezione civile, per i prossimi anni scolastici, sviluppare tale progetto al fine di coinvolgere anche le scuole secondarie di secondo grado.

Infine, nell'ambito delle iniziative promosse, in collaborazione con il richiamato Dipartimento, in tema di sicurezza ed educazione ambientale, ricorda altresì: l'attuazione del Progetto formativo nazionale

"La cultura è... Protezione Civile", che prevede, tra l'altro, l'avvio in fase sperimentale di un progetto triennale nella regione Basilicata nell'ambito di una rete di ventitre scuole polo; il sostegno alle iniziative legate al mondo della scuola: campi scuola "Anch'io sono la protezione civile"; sviluppo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO); visite guidate nella sede del Dipartimento della protezione civile; utilizzo nei percorsi di educazione civica del testo gratuito "La protezione civile in Italia"; partecipazione al progetto EDURISK e a progetti di rilevanza internazionale.

Conclude dando piena assicurazione che è convinto interesse del Ministero - come testimoniato dalla sintetica illustrazione di alcune tra le migliori prassi adottate dalle scuole - promuovere e rafforzare le iniziative, quali quelle citate dalla senatrice interrogante, che vadano nella direzione della diffusione della cultura della prevenzione nell'ambito dei temi propri della Protezione Civile.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, reputando che, in relazione ai temi della prevenzione e della formazione, l'azione del Governo dovrebbe essere inquadrata in una progettualità strutturata, piuttosto che affidarsi a singoli ed episodici progetti, degni comunque di apprezzamento.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina di Sergio Castellitto a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ( [n. 23](#) )**

**Proposta di nomina di Pupi Avati a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ( [n. 24](#) )**

**Proposta di nomina di Giancarlo Giannini a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ( [n. 25](#) )**

**Proposta di nomina di Cristiana Massaro a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ( [n. 26](#) )**

**Proposta di nomina di Andrea Minuz a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ( [n. 27](#) )**

**Proposta di nomina di Santino Vincenzo Mannino a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ( [n. 28](#) )**

**Proposta di nomina di Mauro Carlo Campiotti a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ( [n. 29](#) )**

(Pareri al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale, tenuto conto dell'indiscutibile competenza ed esperienza dei candidati, propone l'espressione di un parere favorevole su tutte le proposte di nomina.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) preannuncia che il Gruppo del Partito Democratico non prenderà parte alla votazione, astenendosi dal ritirare le schede, in segno di protesta nei riguardi del metodo, posto in essere dall'attuale Governo, di procedere alla sostituzione della *governance* di enti, interrompendone la proficua attività in corso di svolgimento, con ingiustificabile anticipo rispetto al termine di scadenza del mandato.

Puntualizza che la scelta di non partecipare al voto non ha a che vedere con il profilo dei candidati selezionati, ma trova le sue ragioni esclusivamente nel dissenso rispetto al metodo seguito dal Governo che, rileva criticamente il senatore, torna a ricorrere nuovamente con riferimento alle nomine del Presidente e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Lamenta che, nel caso specifico, il rinnovo della *governance* della Fondazione sia stata legittimata tramite una disposizione surrettiziamente introdotta nel cosiddetto "decreto-legge Giubileo" (decreto-legge n. 75 del 2023), a suo giudizio, con l'esclusivo obiettivo di occupare posti nel mondo culturale italiano.

Conclude esprimendo la sua preoccupazione per le notizie, che circolano insistenti, in merito a pesanti tagli di risorse che il prossimo disegno di legge di bilancio sarebbe in procinto di disporre a carico del settore del cinema.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) anticipa la non partecipazione alla votazione da parte del proprio Gruppo.

Pur manifestando stima e rispetto per i nomi proposti e le relative professionalità, dichiara di non condividere il metodo governativo, che ritiene stia diventando una prassi, di non attendere la scadenza del mandato prima di procedere ad una nuova nomina.

A suo giudizio, tale metodo risponde al solo obiettivo di estendere la rappresentanza politica di parte negli enti culturali.

Dopo aver dichiarato il voto favorevole sulle proposte di nomina in titolo, il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in risposta alle preoccupazioni del senatore Verducci, fornisce brevemente rassicurazioni sul fatto che il disegno di legge di bilancio non interverrà con tagli di rilievo ai finanziamenti destinati al settore della cultura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle votazioni a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di nomina in titolo.

A tutte le votazioni partecipano i senatori: [ANCOROTTI](#) (Fdl) (in sostituzione del senatore Melchiorre), [BUCALO](#) (Fdl), [COSENZA](#) (Fdl), Anna Maria [FALLUCCHI](#) (Fdl) (in sostituzione del senatore Iannone), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [MARCHESCHI](#) (Fdl), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) e [SPERANZON](#) (Fdl).

Le proposte di nomina nn. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 sono approvate all'unanimità con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 30 emendamenti, pubblicati in allegato. Informa che sul testo si sono espresse la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazioni, nonché la Commissione politiche dell'Unione europea (parere non ostativo con osservazione), la Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (parere favorevole) e la Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (parere favorevole), mentre non si sono ancora espresse la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunica che il relatore Paganella, in considerazione di criticità, prevalentemente di carattere finanziario, presenti nel testo del disegno di legge, ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge in esame (pubblicato in allegato). Esso intende, per un verso, superare le predette criticità e, per l'altro, recepire alcuni contenuti delle proposte emendative sia di maggioranza, sia di opposizione già presentate, al fine di pervenire ad un testo ampiamente condiviso. In proposito, informa che il nuovo testo è frutto di interlocuzioni con i Ministeri interessati, ed in particolare con quello del turismo.

Propone infine di assumere tale nuovo testo a base del seguito della discussione e di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti ad esso alle ore 12 di venerdì 20 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, pubblicati in allegato, che

sono stati dati per illustrati. Avverte che, poiché sul disegno di legge non si sono ancora espresse la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio, non si può procedere alle votazioni. Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta 4 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Preso atto che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le questioni regionali, non è possibile procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(637) OCCHIUTO. - Disciplina delle imprese culturali e creative**

**(882) VERDUCCI e altri. - Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale**

(Discussione del disegno di legge n. 882, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 637 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, preliminarmente all'avvio della discussione generale, si svolgerà un ciclo di audizioni, come precedentemente deliberato. Tenuto conto dell'elevato numero di richieste di audizione pervenute dai Gruppi alla scadenza del termine fissato per oggi, alle ore 12, la Presidenza si riserva di compiere, d'intesa con il relatore, una selezione dei soggetti che saranno chiamati in audizione in sede di Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, e di coloro ai quali sarà chiesto solo di fornire un contributo documentale.

Comunica che le documentazioni che saranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse anche al di fuori di tale sede.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dà indi la parola al relatore Rosso per la illustrazione del disegno di legge n. 882.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra le disposizioni del disegno di legge, a prima firma del senatore Verducci, specificando che esso è diretto - come si legge nella relazione illustrativa - a definire il perimetro e le finalità delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e della cultura, nonché a creare un contesto normativo e un'organizzazione pubblica funzionali, strutturali e di sistema per il segmento produttivo del settore.

Passa, quindi, a dare conto del contenuto dei dieci articoli di cui si compone la proposta. L'articolo 1 reca la definizione del settore creativo e culturale, nel quale sono ricomprese le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, a carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi. La filiera produttiva individuata coinvolge tutte le fasi che compongono la filiera produttiva delle diverse attività creative, culturali e artistiche, anche qualora esse siano congiunte o connesse o si avvalgano dei processi creativi, culturali e artistici.

L'articolo 2 individua le imprese del settore creativo e culturale nei soggetti e negli enti privati che svolgono stabilmente, in via principale e continuativa, una o più delle suddette attività e che hanno sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia.

L'articolo 3 detta disposizioni per l'istituzione, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata «registro delle imprese creative e culturali» (RICC), al quale le imprese medesime sono tenute ad iscriversi anche ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla proposta in esame.

L'articolo 4 apporta modificazioni alla normativa relativa alle *start up* innovative (decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), estendendone gli effetti alle *start up* del settore creativo e culturale iscritte al suddetto registro. Inoltre, l'articolo estende la

disciplina del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato recata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, alle imprese del settore creativo e culturale, provvedendo ad integrare le norme di cui al citato decreto-legge con i titoli di studio e i corsi di laurea magistrali che afferiscono al settore creativo e culturale.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale Fondo viene a sostituire il Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Le risorse assegnate al Fondo sono destinate, tra l'altro: a promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, nonché a favorire l'accesso al credito delle imprese; a promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi; a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative e di attività tra le imprese del settore creativo e culturale, le università e gli enti di ricerca; a favorire e sostenere l'internazionalizzazione e le esportazioni, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato sia interno che estero.

La ripartizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 6 introduce un credito di imposta a favore degli *sponsor* per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività.

Il credito di imposta riconosciuto è del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione, risultante e certificato dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti.

L'articolo 7 istituisce un credito di imposta sugli investimenti per ricerca, sviluppo e produzione alle imprese del settore creativo, in percentuali differenziate in ragione del costo crescente degli investimenti.

L'articolo 8 detta disposizioni per la semplificazione dell'affidamento in comodato, concessione o locazione, a soggetti iscritti nel registro delle imprese creative e culturali, di immobili di proprietà pubblica che vengano destinati ad attività culturali e creative.

Sono, altresì, previsti benefici in ordine agli oneri derivanti dalle eventuali opere di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, dei quali i soggetti affidatari degli immobili si fanno carico.

La relazione illustrativa specifica che i suddetti benefici perseguono il duplice obiettivo di garantire la realizzazione delle attività culturali e creative e di restituire immobili inutilizzati o addirittura dismessi alla vita delle comunità e dei territori.

L'articolo prevede, inoltre, l'affidamento in concessione o in locazione anche di immobili di proprietà pubblica che non necessitino di interventi di ristrutturazione e riqualificazione, qualora destinati alle attività creative e culturali come definite dalle norme del presente disegno di legge.

L'articolo 9 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti dai contribuenti, anche in riferimento ai familiari fiscalmente a carico, per specifiche categorie di prodotti e di servizi creativi e culturali elencati al comma 1, tra i quali i biglietti di ingresso e abbonamenti per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura, alle manifestazioni creative e culturali, alle esposizioni e agli spettacoli di cinema. Sono, inoltre, detraibili le spese per l'acquisto di beni e servizi editoriali. Al riguardo, nella relazione illustrativa, si chiarisce che "si tratta di una scelta di principio, determinata prima di tutto dalla convinzione che la spesa culturale, alla stregua delle spese sanitarie, debba appartenere al novero di quelle direttamente connesse all'esercizio dei diritti sociali e civili della persona".

L'articolo 10 istituisce l'agenzia «Italia Creativa», alla quale sono attribuite, tra l'altro, le funzioni di progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo del settore creativo e culturale, nonché di progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi

per l'internazionalizzazione, l'esportazione e il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale.

Il relatore pone in evidenza, conclusivamente, che l'iniziativa legislativa verte su materia analoga a quella del disegno di legge n. 637, di cui la Commissione ha già iniziato l'esame.

Precisa, al riguardo, che le due proposte condividono diverse misure, tra cui l'istituzione di un registro delle imprese culturali e creative, l'istituzione di un fondo ad esse dedicato, l'utilizzazione di immobili pubblici per lo svolgimento di attività culturali e creative.

Propone pertanto la congiunzione dell'esame del disegno di legge appena illustrato con il disegno di legge n. 637 del senatore Occhiuto.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di congiunzione della discussione del disegno di legge n. 882 a quella del disegno di legge n. 637.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che in data odierna si è svolto un breve ciclo di audizioni al quale hanno preso parte il Gruppo Apollo, la Federazione italiana mercanti d'arte (FIMA), nonché l'avvocato Massimo Sterpi, il dottor Franco Noero, il dottor Vincenzo De Bellis e il professore Lorenzo Casini, esperti. Ricorda che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse, saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione. Agli altri soggetti indicati dai Gruppi verrà chiesto di fornire un contributo scritto, al quale è accordato il medesimo regime di pubblicità.

Prende atto la Commissione.

Poiché non vi sono iscritti in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale, proponendo di fissare alle ore 12 di lunedì 23 ottobre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale e, su richiesta della relatrice D'Elia, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di martedì 24 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il **PRESIDENTE**, constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Su richiesta del relatore Verducci, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 25 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

## AFFARI ASSEGNATI

### **Sulla valorizzazione del distretto del contemporaneo di Roma ( [n. 187](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che in data odierna si è avviato il ciclo di audizioni sull'affare in titolo, con l'intervento del professor Umberto Vattani, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tale audizione, al pari delle altre documentazioni che saranno eventualmente acquisite successivamente, saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562](#)

Art. 1

1.1

[Cosenza](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «i cammini» inserire le seguenti: «, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine,».*

1.2

[Rosa](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «ed elementi» inserire la seguente: «paesaggistici,»;*

*b) al comma 2, dopo le parole: «la tutela e la valorizzazione» inserire le seguenti: «dei paesaggi,».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «del patrimonio» inserire la seguente: «paesaggistico,».*

1.3

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali» inserire le seguenti: «, ambientali, paesaggistici».*

1.4

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «la promozione e l'incentivazione delle attività connesse all'agricoltura nei territori interessati» inserire le seguenti: «e in quelli rurali marginali delle aree interne».*

1.5

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «per persone diversamente abili» con le seguenti: «per persone con disabilità».*

Art. 2

2.2

[Croatti, Aloisio](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dell'inserimento nella Mappa, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:*

*a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;*

- b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;
- c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;
- d) disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo": il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo" in almeno il 50 per cento delle tappe;
- e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;
- f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai "contenuti" del cammino».

### 2.3

[Sironi, Aloisio](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:*

«, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse culturale, locale o regionale».

### 2.4

[Croatti, Aloisio](#)

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:*

«I cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono».

### 2.5

[Croatti, Aloisio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) i cammini religiosi, individuati con apposita delibera della Cabina di regia nazionale per i cammini di cui all'articolo 3, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI): sono considerati cammini religiosi i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale».

### 2.6

[Croatti, Aloisio](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis) i cammini possono essere classificati in tre livelli:

- a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti dal decreto di cui al comma 8;
- b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto una buona parte dei requisiti;
- c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo».

### 2.7

Il Relatore

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».*

Art. 3

### 3.3

[Aloisio](#)

*Al comma 1, le parole da: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:*

«la cabina di regia nazionale per i cammini, che relaziona annualmente il proprio operato presso la simbolica certosa di Trisulti situata nel comune di Collepardo (Frosinone). La cabina di regia di cui al primo periodo è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da quattro membri eletti dal Parlamento, quattro membri eletti dalle Regioni italiane a statuto ordinario e

speciale, un membro eletto dalle Province autonome, un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. La cabina di regia, così composta, elegge al proprio interno, un coordinatore con funzioni anche di portavoce».

### 3.4

[Versace](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «e per la transizione digitale» con le seguenti: «, per la transizione digitale e per le politiche in favore delle persone con disabilità».*

### 3.5

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica».*

### 3.6

[Marti](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «della sovranità alimentare e delle foreste,» aggiungere le seguenti: «dell'istruzione e del merito,».*

### 3.7

[Aloisio](#)

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «segnaletica», inserire le seguenti:*

«, anche utilizzando la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione,».

### 3.8

[Sironi](#), [Aloisio](#)

*Al comma 2, lettera h), numero 1), dopo la parola: «ambientali» inserire la seguente: «, naturalistici».*

### 3.9

[Aloisio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea, incontri periodici volti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale».

### 3.10

[Sironi](#), [Aloisio](#)

*Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

«m-bis) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della *carbon footprint*».

### 3.11

[Sironi](#), [Aloisio](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

### 3.12

[Sironi](#), [Aloisio](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

Art. 4

### 4.4

[Sironi, Aloisio](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di quello turistico,» inserire le seguenti: «rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute,».*

**4.5**

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «rappresentanti delle associazioni» aggiungere le seguenti: «, delle Università».*

**4.6**

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «associazioni a tutela dei disabili» con le seguenti: «associazioni a tutela delle persone con disabilità».*

**4.7**

[Sironi, Aloisio](#)

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative» con le seguenti: «e ha la facoltà di elaborare proposte anche normative e amministrative da sottoporre alla cabina di regia».*

**4.8**

[Versace](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «il Ministro del turismo», inserire le seguenti: «, il Ministro per le disabilità».*

**4.9**

Il Relatore

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**4.10**

[Croatti, Aloisio](#)

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e si avvale di esperti in materia di cammini, scelti relativamente all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali:*

- a) sicurezza e accessibilità;*
- b) promozione e comunicazione;*
- c) innovazione e sviluppo sostenibile;*
- d) valore culturale e paesaggistico».*

Art. 5

**5.1**

[Croatti, Aloisio](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Al fine di valutare l'impatto dei progetti finanziati, nonché di verificare che i finanziamenti producano effetti percepibili e duraturi, il Ministro della cultura individua le priorità di sviluppo dei cammini prevedendo obiettivi verificabili, quali, rispettivamente, il numero di pellegrini che hanno percorso il cammino, il livello di soddisfazione dei pellegrini e l'impatto economico del cammino sul territorio».*

Art. 7

**7.1**

[Marti](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il Ministero della salute e la Cabina di regia, promuove»*

*con le seguenti: «sentiti il Ministero della salute e la Cabina di regia, può promuovere» e dopo le parole: «di ogni ordine e grado,» inserire le seguenti: «nel rispetto della loro autonomia,».*

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE (NT) E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [562](#)

NT

Il Relatore

*Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia*

Articolo 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui si svolgono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 2

*(Banca dati dei cammini d'Italia)*

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la «banca dati dei cammini d'Italia», di seguito denominata «banca dati», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto interministeriale di cui al comma 4 del presente articolo:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento nella banca dati dei cammini di cui al comma 2, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, sono definite:

- a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
- b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
- c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e l'eventuale cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

### Articolo 3

#### *(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)*

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata «cabina di regia».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

- a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati dei cammini d'Italia;
- c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;
- d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### Articolo 4

#### *(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro della cultura e con il Ministro per le politiche in favore delle persone con disabilità, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato «tavolo permanente».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia di cui all'articolo 3, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle Università, degli enti del terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

#### Articolo 5

##### *(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)*

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, predispose il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia (di seguito «programma»), indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

#### Articolo 6

##### *(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)*

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia di cui all'articolo 3 e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 5.

#### Articolo 7

##### *(Campagne di promozione dei cammini)*

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati di cui all'articolo 2, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

#### Articolo 8

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale

2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

#### Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

#### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [840](#)

**G/840/1/7**

[Pirondini, Aloisio, Castiello](#)

La 7ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge recante Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana (A.S. 840), premesso che:

il disegno di legge intende concedere un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto della Enciclopedia italiana;

detto Istituto è un istituto di diritto privato di cui è tuttavia riconosciuto l'interesse nazionale per le funzioni svolte, e attinge a diverse fonti di finanziamento: già, ad esempio, il comma 783 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le medesime funzioni dichiarate, aveva riconosciuto all'Istituto un contributo *una tantum* pari a 1 milione di euro;

considerato che:

il finanziamento in oggetto intende viepiù garantire «continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale»;

tuttavia l'entità del finanziamento richiesto divaricherebbe ancor più la forbice dell'ircocervo giuridico che l'istituto rappresenta, facendo di fatto di un istituto di diritto privato d'interesse nazionale una sorta, se pur sottaciuta, di «partecipata statale»;

valutato che:

nel venir meno del tradizionale modello umanistico e nel solco della «grande trasformazione» che investe l'universo del sapere ad ampio raggio, al libro, quale privilegiato vettore nella diffusione della cultura, si sono affiancate nuove fonti d'informazione e conoscenza che hanno generato mutamenti - sia di tipo più apparentemente superficiale e cosmetico, sia più profondi, di tipo interno, sostanziale, tipologico - rispetto alla scrittura, alla lettura e alla trasmissione stessa dei saperi;

non si può ignorare che, ormai, nella coscienza del pubblico, entrino sempre più frequentemente opere dei generi più disparati che presuppongono un ideale specifico di bellezza, "diversa" però da quella associata a forme di sapere tradizionale considerate fino a poco tempo addietro "insostituibili", nonché un nuovo senso del ritmo e un inedito rapporto con la conoscenza. Linguaggi estetici lontani collaborano tra loro e si sostengono l'un l'altro, fino ad abbandonare una dimensione finalizzata e contenuta, per confluire in un ambito della comunicazione molto più allargato;

valutato altresì che:

occorrerebbe, in primo luogo, far piena luce sulla precisa natura che questa sorta di ircocervo

giuridico - qual è l'Istituto della Enciclopedia italiana - ha ormai finito per assumere, ovvero in cosa precisamente abbia svolto e svolga, o in che modo ancora dovrebbe svolgere, affinché le venga riconosciuta appieno quella «funzione pubblica» di cui si pregia, e dunque in che modo e a chi debba rispondere del proprio operato, al netto di un piano editoriale che dovrebbe necessariamente tener conto non solo della digitalizzazione bensì della parcellizzazione e dell'ibridazione stessa dei «saperi» che vi sottostà, nonché della sempre più evidente e accentuata «deperibilità» di ciò che s'ha in uso già da tempo definire «sapere enciclopedico»;

impegna il Governo:

- a implementare misure di controllo affinché, in merito a tutte le attività finanziate, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche in relazione al piano editoriale e all'attività culturale;

- a riferire altresì sulla facoltà assunzionale e sulle tipologie contrattuali della forza-lavoro impiegata, valutando l'opportunità che quota parte del contributo di cui al comma 1 sia destinata all'assunzione, ovvero alla stabilizzazione del personale attualmente in carico con contratti parasubordinati da trasformare in contratti a tempo indeterminato.

#### Art. 1

##### 1.1

##### [Pirondini](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto».

## 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 71 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REDIGENTE

**(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul disegno di legge si è espressa anche la Commissione bilancio con un parere non ostativo, con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La condizione risulta interamente recepita dall'emendamento 1.2 presentato dal relatore Paganella nella seduta di ieri (e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta), con cui si modifica la copertura finanziaria del provvedimento. Avverte che sussistono dunque le condizioni per poter procedere alla votazione degli emendamenti nel corso dell'odierna seduta.

Invita infine il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'unico ordine del giorno G/840/1/7 dei senatori Pirondini, Aloisio e Castiello.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO manifesta la disponibilità ad accogliere l'atto di indirizzo a condizione di una sua riformulazione.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore in luogo del senatore Paganella, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, dichiara di condividere la richiesta del rappresentante del Governo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) riformula il proprio ordine del giorno nel senso indicato dal sottosegretario e dal presidente relatore in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno G/840/1/7 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al relatore.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, in esito a distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti accolti saranno prontamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio**

**Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine delle ore 12 di oggi, non sono stati presentanti né ordini del giorno né emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi sugli aspetti di più stretto interesse della Commissione. In proposito, segnala, in primo luogo, che l'articolo 11 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*ter*, e dell'articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Tale nuovo fondo, i cui importi variano dai 96.570.000 euro previsti per il 2023 ai 129.000 euro previsti per il 2053 (anno finale di vigenza del Fondo), è finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in considerazione della rimodulazione del *target* M4C1-28 relativo alla riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernente appunto gli alloggi per studenti e la riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.

L'articolo 16 dispone tre contributi economici in ambiti e per finalità sportive. Si prevedono, in particolare: 1) l'incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 2) l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; 3) un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana (FCI) al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (provincia di Treviso).

L'articolo 20 incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta della senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*), propone di rinviare alla seduta già convocata per domani la votazione della proposta di parere del relatore.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [840](#)

**G/840/1/7 (testo 2)**

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

La 7ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge recante Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana (A.S. 840), premesso che:

il disegno di legge intende concedere un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto della Enciclopedia italiana;

detto Istituto è un istituto di diritto privato di cui è tuttavia riconosciuto l'interesse nazionale per le funzioni svolte, e attinge a diverse fonti di finanziamento: già, ad esempio, il comma 783 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le medesime funzioni dichiarate, aveva riconosciuto all'Istituto un contributo *una tantum* pari a 1 milione di euro;

considerato che:

il finanziamento in oggetto intende viepiù garantire «continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale»;

tuttavia l'entità del finanziamento richiesto divaricherebbe ancor più la forbice dell'irrocervo giuridico che l'istituto rappresenta, facendo di fatto di un istituto di diritto privato d'interesse nazionale una sorta, se pur sottaciuta, di «partecipata statale»;

valutato che:

nel venir meno del tradizionale modello umanistico e nel solco della «grande trasformazione» che investe l'universo del sapere ad ampio raggio, al libro, quale privilegiato vettore nella diffusione della cultura, si sono affiancate nuove fonti d'informazione e conoscenza che hanno generato mutamenti - sia di tipo più apparentemente superficiale e cosmetico, sia più profondi, di tipo interno, sostanziale, tipologico - rispetto alla scrittura, alla lettura e alla trasmissione stessa dei saperi;

non si può ignorare che, ormai, nella coscienza del pubblico, entrino sempre più frequentemente opere dei generi più disparati che presuppongono un ideale specifico di bellezza, "diversa" però da quella associata a forme di sapere tradizionale considerate fino a poco tempo addietro "insostituibili", nonché un nuovo senso del ritmo e un inedito rapporto con la conoscenza. Linguaggi estetici lontani collaborano tra loro e si sostengono l'un l'altro, fino ad abbandonare una dimensione finalizzata e contenuta, per confluire in un ambito della comunicazione molto più allargato;

valutato altresì che:

occorrerebbe, in primo luogo, far piena luce sulla precisa natura che questa sorta di irrocervo giuridico - qual è l'Istituto della Enciclopedia italiana - ha ormai finito per assumere, ovvero in cosa precisamente abbia svolto e svolga, o in che modo ancora dovrebbe svolgere, affinché le venga riconosciuta appieno quella «funzione pubblica» di cui si pregia, e dunque in che modo e a chi debba rispondere del proprio operato, al netto di un piano editoriale che dovrebbe necessariamente tener conto non solo della digitalizzazione bensì della parcellizzazione e dell'ibridazione stessa dei «saperi» che vi sottostà, nonché della sempre più evidente e accentuata «deperibilità» di ciò che s'ha in uso già da tempo definire «sapere enciclopedico»;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- implementare misure di controllo affinché, in merito a tutte le attività finanziate, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche in relazione al piano editoriale e all'attività culturale;

- riferire altresì sulla facoltà assunzionale e sulle tipologie contrattuali della forza-lavoro impiegata, valutando l'opportunità che quota parte del contributo di cui al comma 1 sia destinata all'assunzione, ovvero alla stabilizzazione del personale attualmente in carico con contratti parasubordinati da trasformare in contratti a tempo indeterminato.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024**

**42ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

**(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

**(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo**

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi;  
- in particolare, il Capo I (articoli 1-7), reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) reca misure per la competitività; constatato, altresì, che non si ravvisano criticità relativamente ai profili della ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni,  
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti**

***rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. Alla richiesta si associa il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

***(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge si compone di disposizioni di immediata applicazione, con contenuto specifico e corrispondente al titolo del provvedimento;

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risiedono nell'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché nell'esigenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- con riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, il provvedimento attiene alla materia di potestà legislativa concorrente "tutela della salute", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- l'articolo 3, relativo al piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, e l'articolo 8, riguardante l'educazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione e cura di tali patologie, prevedono forme di accordo e di informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

#### 135ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*indi del Vice Presidente*

[LOTITO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-*bis*.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostativo sulla proposta 13-*bis*.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

#### **(833) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera *b*), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di "Disposizioni finanziarie", gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti**

***in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali***

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater* del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati

in".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n.154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso "7-bis." della lettera c), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci**

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della "mappa della Memoria" attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione "fondazioni lirico-sinfoniche" in "fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche", e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbligatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere

tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale "Coordinatore dei servizi digitali" e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 - allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il

decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

185ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale ( [n. 105](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso dà attuazione all'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, che disciplina i principi e i criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.

Lo schema in esame intenderebbe consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l'adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l'accesso tempestivo e l'efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, dovrebbe consentire, attuazione di azioni mirate e l'ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 2, comma 10, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione della presente disposizione "non possono derivare" maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola appare necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituirla con le seguenti: "non devono derivare".

Occorre, inoltre, valutare la necessità di esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni del richiamato articolo 2 inserendo la previsione per cui "le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente", come previsto dalla relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 4, per quanto concerne la quantificazione degli effetti finanziari sarebbe opportuno che il Governo fornisca i dati utilizzati al fine della determinazione del maggior gettito, considerato che nella relazione tecnica tali dati non vengono riportati.

Per quanto riguarda gli articoli 8 e 9, considerato che la relazione tecnica prevede che l'Agenzia delle entrate farà fronte alle attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi e occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di

invarianza finanziaria nel testo.

In riferimento alle norme contenute nel Capo II e III, fa presente che la relazione tecnica quantifica le maggiori entrate in 1.216.321.089 euro per il 2024 e 610.519.198 euro per il 2025.

Occorrerebbe chiarire, al riguardo, per quale motivo le maggiori entrate non sono state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, considerato che non sembrano esserci limiti temporali, e per quale motivo quale base di calcolo sia stata utilizzata l'aliquota media relativa al periodo d'imposta 2017 e non una relativa ad un periodo di imposta più recente.

Relativamente all'articolo 34, laddove si prevede che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne sono decaduti, occorre avere conferma che ciò possa essere attuato nell'ambito delle risorse a legislazione vigente. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri.

Per ciò che concerne l'articolo 38, comma 2, occorrerebbe chiarire le ragioni per le quali le maggiori entrate indicate risultano inferiori rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica.

Riguardo al comma 3 del medesimo articolo, in ordine alla formulazione della disposizione che, pur prevedendo maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025 come già dianzi segnalato, richiama tuttavia i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, invece, dettano criteri per il computo e la destinazione di maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 112.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 24 ottobre 2023.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.](#)

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 14 marzo 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della stessa, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 20 luglio 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie relative al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI**

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.15.*

### **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**GIOVEDÌ 4 APRILE 2024**  
**182ª Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **LEONARDI** (FdI) rileva innanzitutto che l'articolo 1 dispone il riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

Segnala quindi che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando.

Inoltre, in base al comma 3, gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero dell'istruzione disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Il riparto del personale docente comandato è indicato, ai sensi dell'articolo 4, nel rapporto che l'Istituto presenta annualmente ai ministeri dell'istruzione e della cultura.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

**(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **RUSSO** (FdI) osserva che il disegno di legge n. 658 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, i cui obiettivi, come specificato dall'articolo 2, comma 3, comprendono: la riduzione dei costi che ostacolano la mobilità delle persone e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo all'accessibilità, intesa in termini sia fisici, sia economici; la sostenibilità ambientale, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive e dell'inquinamento acustico.

In base al successivo comma 4, tra le finalità da tenere in considerazione allo scopo di definire priorità e obiettivi generali del Piano d'azione sono comprese la promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e la definizione di criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture

sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

**(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Ha la parola la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), la quale segnala l'opportunità, ai fini del prosieguo della trattazione dei disegni di legge in titolo, di attendere la conclusione delle audizioni già previste presso la Commissione di merito.

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) esprime un avviso favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ( [COM\(2023\) 716 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che è stata trasmessa la prevista relazione del Governo sulla proposta di regolamento in esame.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), premessa l'utilità della messa a disposizione della Commissione degli orientamenti del Governo sulla proposta di atto legislativo, specifica che nel documento non si ravvisano particolari criticità con riferimento alla proposta di regolamento, di cui è rilevata la compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Osserva inoltre, riguardo le modalità di adozione prospettate dalla Commissione europea, la preferenza accordata all'opzione legislativo-strategica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia**

**(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare**

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 990.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede un rinvio del seguito dell'esame congiunto, finalizzato a consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, propedeutico alla fase dell'illustrazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene di accogliere la proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 672 (semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.  
*La seduta termina alle ore 12,55.*

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.